

STATUTO

BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TAGGIA IM VIA NINO PESCE 82/84

Numero REA: IM - 206026

Codice fiscale: 01659600082

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

tre fogli protocollo per un totale di nove facciate scritte per intero e quanto di questa decima.

In originale firmato: Valeria Rolla,Guendalina Ghironi,Alessio Polacchini, Andrea Ghironi,Lucia Trucco.

Allegato "A" al rep.3645 e racc. 3037

BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita la Società cooperativa denominata "BELL BEYOND 2 Società Cooperativa Sociale"

La cooperativa ha sede nel Comune di Taggia (IM).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento

	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La cooperativa è apolitica.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il	
	coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei	
	servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie	
	anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	Inoltre, ed a qualsiasi fine:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	

	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza	
	di cui all'art. 2513 Codice Civile nella nota integrativa al bilancio,	
	evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:	
	- collaborazione con le scuole di qualsiasi ordine e grado in tutte le attività	
	rivolte alla formazione del personale della scuola, compresi docenti,	
	dirigenti, personale ATA e delle famiglie, alla formazione, allo sviluppo	
	delle abilità sociali e all'orientamento scolastico e occupazionale degli	
	alunni, all'integrazione degli alunni stranieri o di altre culture e degli alunni	
	con abilità diverse nei tempi curricolari ed extracurricolari previsti;	
	- formazione nel campo dell'educazione, animazione, e dell'inserimento nel	
	mondo del lavoro e nell'utilizzo delle nuove tecnologie;	
	- progettazione, realizzazione, gestione di spazi, attività ed eventi educativi,	
	ricreativi, culturali, di turismo sociale, di riabilitazione e sostegno della	
	persona e di tutte le attività economiche e sociali ad essi funzionali. A titolo	

	di esempio si elenca in modo non esaustivo: parchi tematici, musei, centri	
	giovani, centri culturali, ludoteche, biblioteche, fonoteche, strutture dirette a	
	promuovere l'autoeducazione, corsi e convegni;	
	- progettazione, realizzazione, gestione anche in collaborazione o	
	partenariato con enti partecipanti a "PON" e con altri enti pubblici e	
	privati di attività ed eventi educativi diretti alla conoscenza, allo scambio e	
	all'integrazione tra le diverse culture europee e mondiali;	
	- promozione di beni artistici e culturali e lo sviluppo di tutte le attività	
	connesse;	
	- fornitura e assistenza tecnico-logistica, noleggio materiale per attività	
	collegate allo scopo sociale;	
	- proiezione, riproduzione, realizzazione e vendita di oggettistica e gadgets,	
	materiale musicale, cinematografico, televisivo, fotografico, grafico e	
	multimediale; predisposizione, allestimento, realizzazione, consulenza,	
	gestione (sia in forma diretta che indiretta) di tutte le attività e i servizi	
	accessori a quelli dei punti precedenti, ivi compresi promozione	
	pubblicitaria, scansione, stampa e progettazione 3D, ristoro, banqueting,	
	fornitura di libri usati, di materiale didattico e di cancelleria per gli studenti;	
	- gestione ed organizzazione di attività di ricerca, sensibilizzazione e	
	informazione e di reti di integrazione delle risorse del territorio;	
	- produzione, stampa, traduzione e diffusione di pubblicazioni e quanto altro	
	inerente all'attività e allo scopo della cooperativa.	
	- insegnamento delle lingue straniere attraverso l'organizzazione e la	
	gestione di attività didattica, scolastica ed extrascolastica, ludico/ricreativa e	
	sportiva.	

	- organizzazione di eventi culturali relativi all'apprendimento delle lingue straniere con la metodologia glottodidattica ludica.	
	- L'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione sulle metodologie glottodidattiche di insegnamento delle lingue straniere.	
	- Il sostegno e lo sviluppo di iniziative e progetti di ricerca, formazione e lavoro nei settori dell'istruzione ed in particolare delle lingue straniere, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, le Regioni, gli enti locali, le università, le scuole statali e paritarie, i centri di ricerca, le aziende, le associazioni e gli organismi pubblici e privati.	
	- Il sostegno alle istituzioni scolastiche autonome nei progetti di alternanza scuola lavoro.	
	- La proposta e la realizzazione di azioni di facilitazione per la partecipazione degli studenti a stage formativi in Italia ed all'estero e a tirocini formativi, favorendo la mobilità e quanto altro previsto dalle direttive europee.	
	- L'organizzazione, l'erogazione e la realizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale per gli operatori della scuola e della formazione e, più in generale, per tutti i lavoratori occupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione.	
	- La realizzazione o il contributo alla realizzazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito delle lingue straniere.	
	- La gestione di baby-parking e servizi integrativi per l'infanzia.	
	- L'organizzazione di laboratori linguistici sia per bambini che per adulti.	
	- L'organizzazione di campi estivi.	
	Per il raggiungimento dei predetti scopi la società potrà partecipare a bandi	

7 di 31

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'Organo Amministrativo, esclusa ogni valutazione basata su clausole di mero gradimento, dovrà procedere alla valutazione dei requisiti richiesti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'ammissione dei nuovi soci.

Può essere socio chiunque, persona fisica, che abbiano raggiunto la maggiore età, che condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione e che non abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa e che soddisfi le condizioni del comma seguente.

In particolare, possono divenire soci coloro che per professione, formazione e/o per effettive capacità e attitudini siano in grado di partecipare attivamente all'attività della cooperativa in conformità al raggiungimento degli scopi previsti dall'oggetto sociale.

Sarà cura dell'Organo Amministrativo verificare se gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e necessari per svolgere le attività previste

	dalla legge e dall'atto costitutivo necessari per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale.	
	I soci cooperatori, persone fisiche—possono appartenere alle seguenti	
	categorie:	
	1) <i>soci prestatori</i> , vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari	
	requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il	
	raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) <i>soci volontari</i> , persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a	
	quella della cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Organo	
	Amministrativo che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale	
	con gli interessi e gli scopi della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per	
	un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti	
	nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, per tutto il periodo di	
	permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli	
	altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi	
	obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e	
	qualitativi previsti dalla cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	d) il comportamento contrario allo spirito della cooperativa o che ne	
	danneggia l'immagine.	
	Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche	
	prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il	
	diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la	

relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) il numero di quote che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 35 e seguenti del presente statuto.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla	
	categoria di appartenenza.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi	
	l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei	
	termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai	
	successivi articoli 12 e 13;	
	b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la	
	precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di euro 30,00 (trenta/00).

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci, salvo quanto stabilito dall'art. 2538 Codice Civile.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o pec. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro l'esercizio successivo, in ragione delle valutazioni fatte dall'Organo Amministrativo circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello

stesso nel libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'articolo 2531 c.c., può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;

	7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;	
	8) non ottemperi alle decisioni compromissorie di cui ai seguenti articoli dello Statuto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, e quindi anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere, salvi i limiti di legge.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 12 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili	

al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro i termini di legge.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso delle quote, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento	
	aziendale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 30,00	
	(trenta/00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 1 quota.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	Amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo Amministrativo ha la	
	facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore nominale delle quote.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle quote	

	emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può
	essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito
	per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione
	delle eventuali riserve divisibili.
	Al socio sovventore è attribuito 1 (un) voto nelle assemblee della
	cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili
	per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto
	tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono
	attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata

	del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V: ORGANI SOCIALI	
	Art.19 (Organi)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) L'Organo di Controllo, se nominato;	
	a) ASSEMBLEA	
	Art. 20 (Convocazione)	
	L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, anche a mano, fatta	
	avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di	
	comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione,	
	individuato dall'Organo Amministrativo.	
	La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta	
	elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza,	
	purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il	
	numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione	
	è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica	
	Italiana.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la	

	sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.	
	2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente	
	costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.	
	Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone	
	che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno invitare.	
	Art. 21 (Competenze dell'assemblea)	
	L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla	
	legge.	
	Art. 22 (Intervento e voto)	
	Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da	
	almeno 90 giorni nel libro dei soci e, su decisione dell'Organo	
	Amministrativo, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di	
	voto.	
	La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza,	
	mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di legge.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con	
	diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste	
	persone così delegate non possono rappresentare altri soci.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Art. 23 (Presidente e verbalizzazione)	

	Salvo diversa determinazione dell'assemblea, questa è normalmente	
	presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data	
	dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti	
	ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed	
	il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
	devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	In tutti i casi espressamente previsti dalla legge, il verbale dell'Assemblea	
	deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o	
	di pubblicazione.	
	Art. 24 (Maggioranze e votazioni)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in	
	assemblea al momento della votazione.	
	Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea,	
	escluso in ogni caso il voto segreto.	

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - tutti contemporaneamente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il/i vice presidente/i.

Art. 26 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

	Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di	
	amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo (se	
	nominato) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese	
	a maggioranza relativa dei voti.	
	Art. 28 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione	
	è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	

sostituzione.

Art. 29 (Emolumenti agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori ed i membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 31 (Organo di Controllo)

La società può nominare un organo di controllo o un revisore con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

L'organo di controllo ha le competenze ed i poteri previsti per il Collegio Sindacale per le società per azioni e si applicano in generale le disposizioni previste sul Collegio Sindacale per le società per azioni.

TITOLO VI: PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 32 (Patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;

e) dalla riserva straordinaria;

f) dalle riserve indivisibili.

Art. 33 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede

alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Art. 34 (Ristorni)

	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del	
	ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una	
	o più delle seguenti forme:	
	-erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	-emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da	
	soli o combinati tra loro):	
	a) la qualifica / professionalità;	
	b) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	c) i compensi erogati;	
	d) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	e) la produttività;	
	f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;	
	g) il tempo di permanenza nella cooperativa.	
	TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 35 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni	

	di cui al D.lgs. n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio
	del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la cooperativa che
	abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di
	controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o membri dell'Organo di
	Controllo, o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica
	di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato, entro
	trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale
	promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o dal
	Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la
	sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è
	notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,
	comma 1 del D.lgs. n. 5/03.
	L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36
	D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare l'arbitro a decidere
	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

	L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo	
	arbitrale, salvo che esso proroghi detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria	
	al rispetto del contraddittorio.	
	L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterrà e le comunicano alle parti. Esso, in ogni caso, deve fissare	
	un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo	
	arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla	
	conciliazione o all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio,	
	quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale	
	collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Destinazione del patrimonio)	

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

-a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

-a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci operatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

-al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato: Valeria Rolla,Guendalina Ghironi,Alessio Polacchini, Andrea Ghironi,Lucia Trucco.